**REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO DOCUMENTALE, ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO**

**Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 9 DEL 28/06/2023**

# Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, documenti ed informazioni in possesso dell’Istituzione scolastica al fine di garantire la trasparenza, la pubblicità dell’attività amministrativa ed il suo svolgimento imparziale.

In particolare il regolamento disciplina le misure organizzative per l’esercizio del:

1. diritto di accesso ai documenti amministrativi (c.d accesso documentale) di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;
2. diritto di “accesso civico” o “accesso civico semplice” disciplinato dall’art. 5, comma 1, del Decreto trasparenza (D.Lgs n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016);
3. diritto di “accesso civico generalizzato” o “accesso generalizzato” disciplinato dall’art. 5, comma 2, del Decreto trasparenza (D.Lgs n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016).

# Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. documento amministrativo: ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento detenuti da una Pubblica Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
2. accesso: la possibilità di conoscere i documenti amministrativi mediante visione o estrazione di copia dell’atto;
3. accesso documentale: diritto per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso (art. 22 Legge 241/90);
4. accesso civico semplice: diritto che consente a chiunque di accedere ai documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, c. 1, del D.L.gs 33/2013 così come modificato dal D.L. gs 97/2016);
5. accesso civico generalizzato: diritto che consente al cittadino di accedere ai dati, alle informazioni e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (art. 5, c. 2, del D.L.gs 33/2013 così come modificato dal D.L. gs 97/2016);
6. responsabile del procedimento: il Dirigente Scolastico e/o il dipendente delegato, competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente;
7. procedimento: qualsiasi procedura finalizzata all'emanazione di un provvedimento da parte dell'Istituzione scolastica;
8. Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT): il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale;
9. controinteressati: tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

**ACCESSO DOCUMENTALE AI SENSI DELLA LEGGE n. 241/1990**

# Art. 3 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti amministrativi attivati d'ufficio o a richiesta di parte, di competenza dell'Istituzione scolastica.

La finalità dell’accesso documentale ai sensi della Legge n. 241/90 è quella di consentire ai soggetti interessati, nell’ambito di un procedimento amministrativo, di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto,

concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».

Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall'Istituzione scolastica.

L'Istituzione scolastica non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

I documenti amministrativi detenuti dall’Amministrazione scolastica risultano essere, tra gli altri, i seguenti (elenco non esaustivo dei possibili casi):

* elaborati scritti e atti della Commissione giudicatrice degli esami di Stato;
* compiti scritti, documenti relativi a scrutini intermedi, finali e relativi verbali, con esclusione delle parti riguardanti altri alunni;
* registri personali dei docenti e verbali dei Consigli di classe, a favore di genitori di alunno non ammesso alla classe successiva e con esclusione delle parti che concernono altri alunni;
* atti formali, anche di natura endoprocedimentale, emanati nel corso dell'istruttoria a favore del soggetto che produca istanza di trasferimento e di mobilità professionale;
* relazione ispettiva ed atti presupposti e connessi a favore di insegnante sottoposto a ispezione e/o procedimento disciplinare;
* atti relativi alla formulazione delle graduatorie interne e di istituto;
* atti finalizzati alla stipula di contratti per l'aggiudicazione di forniture di beni e servizi.

# Art. 4 – Atti esclusi dal diritto di accesso documentale e differimento dello stesso

Sono esclusi dal diritto di accesso, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi), nonché del D.M. 60/1996 (Regolamento recante norme per l'esclusione dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352), tra gli altri, i seguenti documenti:

* rapporti informativi sul personale dipendente;
* documenti rappresentativi di accertamenti e dichiarazioni medico-legali relativi al personale anche in quiescenza;
* documenti attinenti al trattamento economico individuale o a rapporti informativi o valutativi;
* documenti rappresentativi di interventi dell'autorità giudiziaria o della Procura della Corte dei Conti, relativi a soggetti per i quali si delinea responsabilità civile, penale, amministrativa;
* documenti contenenti dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento della persona, se l'accesso non è strettamente indispensabile per la tutela dell'interessato o dei suoi diritti di pari rango (art. 60 del D.Lgs. 196/2003);
* documenti attinenti a procedimenti penali (per i quali è prevista una tutela più ampia in ambito giudiziario), o utilizzabili a fini disciplinari o di dispensa dal servizio, monitori o cautelari, nonché concernenti procedure conciliative o arbitrali;
* annotazioni, appunti e bozze preliminari;
* documenti inerenti all'attività relativa all'informazione, alla consultazione e alla concertazione e alla contrattazione sindacale, fermi restando i diritti sindacali previsti anche dal protocollo sindacale.

Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell’Istituzione scolastica.

L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Sarà garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

L’accesso è differito alla conclusione dei rispettivi procedimenti nei seguenti casi:

* incarichi ispettivi nei confronti del personale o dell’istituzione scolastica;
* nei procedimenti concorsuali e di selezione del personale,
* nei procedimenti di scelta del contraente.

# Art. 5 – Soggetti interessati al diritto di accesso

Sono interessati al diritto di accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

Il diritto di accesso dei soggetti di cui al precedente comma è esercitato relativamente ai documenti amministrativi e alle informazioni dagli stessi desumibili il cui oggetto è correlato con l'interesse di cui il richiedente dimostri, con idonea e specifica motivazione, di essere il titolare.

# Art. 6 – Soggetti controinteressati

Per contro interessati si intendono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che, dall’esercizio dell’accesso, vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Qualora l'Istituzione scolastica dovesse individuare soggetti controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi (con raccomandata con avviso di ricevimento) o mediante Posta Elettronica Certificata.

I controinteressati hanno 10 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine l'Istituto, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, provvede sulla richiesta.

**Art. 7 – Modalità di accesso: accesso informale e formale** Si ha un accesso informale qualora non risulti l’esistenza di controinteressati né sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente; in tale caso il diritto di accesso può essere esercitato mediante richiesta, anche verbale, all’Ufficio di Segreteria.

Per poter ottenere l’accesso al documento, il richiedente deve:

* indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione;
* specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta;
* dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

La richiesta, ove possibile, viene esaminata immediatamente e senza formalità, nell’ambito dell’orario d’ufficio, presso la segreteria della scuola e, compatibilmente con gli altri obblighi di servizio del personale, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del

documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

La scuola, invece, invita l’interessato a presentare richiesta formale (non assoggettata all’imposta di bollo, ai sensi della C.M. 16 marzo1994, n. 94) nei seguenti casi:

-quando, in base al contenuto del documento richiesto, riscontri l’esistenza di controinteressati;

-quando non risulti possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale;

-quando sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati.

Il responsabile del procedimento di accesso è il Dirigente scolastico o il dipendente delegato, competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.

# Art. 8 Presentazione della richiesta di accesso

Il richiedente deve compilare apposito modulo per la richiesta, scaricabile dal sito web nella sezione Amministrazione Trasparente.

La richiesta, contenente tutte le informazioni e dati previsti dall’art. 7 può essere presentata alla Scuola in uno dei seguenti modi:

1. per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata LEPM01000Q@pec.istruzione.it;
2. per via postale corredata da fotocopia di documento di identità;
3. di persona, anche verbalmente nei casi di accesso informale, anche presso l’Ufficio di Segreteria.

# Art. 8– Termini del procedimento

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente o dalla ricezione della medesima.

Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con le modalità indicate dallo stesso nel modulo di accesso o tramite PEC o Raccomandata. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

Dell’accoglimento della richiesta formale, della limitazione, del differimento o del rifiuto (che devono essere motivati) va data comunicazione all’interessato.

Qualora sia necessario il coinvolgimento di soggetti controinteressati il termine viene posticipato di ulteriori dieci giorni. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata.

Il richiedente, in caso di diniego della domanda, può presentare ricorso nel termine di 30 giorni alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o al Tribunale Amministrativo Regionale.

# Art. 9 – Accoglimento dell’istanza di accesso

Il richiedente avrà accesso per l'esame dei documenti presso l'Istituzione scolastica negli orari e nel periodo indicati nell'atto di accoglimento della richiesta e alla presenza del personale addetto.

I documenti per i quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono presi in visione e non possono essere alterati in qualsiasi modo, per cui l’interessato può solo prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

L’esame del documento è effettuato dal richiedente e, in caso di società, dal legale rappresentante o da persone dagli stessi incaricate, munite di regolare delega che andrà acquisita agli atti.

I cittadini, a cui sia stato affidato un documento di pertinenza dell’Istituzione scolastica, rispondono ad ogni effetto di legge dei danni che eventualmente dovessero arrecare ai documenti: danneggiamento, distruzione o perdita.

La sottoscrizione, la soppressione, la distruzione o il deterioramento di un documento è passibile anche di denuncia penale ai sensi dell’art. 351 del C. P.

Qualora un documento si riferisca contestualmente a più persone, l’accesso, mediante esame ed estrazione di copia, è consentito limitatamente alla parte del documento che si riferisce al soggetto richiedente, anche mediante copertura delle parti del documento concernenti persone diverse dal richiedente.

Su richiesta dell’interessato, le copie possono essere autenticate.

L'accesso ad eventuali informazioni contenute in strumenti informatici avviene mediante stampa dei documenti richiesti.

# Art. 10 – Mancato accoglimento dell’istanza di accesso

Il rifiuto, la limitazione, il differimento dell’accesso sono motivati a cura del responsabile del procedimento.

Decorsi 30 gg dalla richiesta di accesso formale, in caso di silenzio dell’amministrazione, la richiesta si intende respinta.

Avverso i provvedimenti di cui ai commi precedenti sono ammessi i rimedi di cui all’art. 25 della L. 241/1990.

# Art. 11 – Rilascio di copie e costi di notifica

L'esame dei documenti è gratuito, fatta salva la corresponsione dei costi di ricerca e visura come indicati nei commi successivi.

L'esercizio di accesso agli atti mediante rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione fissato, come stabilito con Circolare Miur 662 DEL 17/04/2019, come segue:

# € 0,25 a facciata A4,

**€ 0,50 a facciata A3.**

**L’estrazione di copie è sottoposta a rimborso di € 1,00** a pagina qualora l’esercizio del diritto di accesso presupponga la copertura di dati personali nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il costo della spedizione, eventualmente richiesta, è a totale carico del richiedente.

Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica a controinteressati, i costi necessari alla notifica sono quantificati **in € 10,00** a controinteressato (ad esclusione delle notifiche indirizzate a personale in effettivo servizio presso l’Istituzione scolastica); tali importi, comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi, sono a carico del richiedente.

I diritti di ricerca e visura per documenti cartacei sono quantificati **in € 12,50** per ogni singola richiesta.

Restano salve le disposizioni vigenti in materia di bollo nel caso di richiesta di copia conforme dell’atto all’originale **(€ 16,00 ogni 4 facciate**, alla data dell’approvazione del presente regolamento).

Prima del rilascio della documentazione o del relativo invio, il richiedente dovrà esibire la ricevuta del sistema PAGOPA di avvenuto pagamento del contributo. Ogni eventuale spesa di spedizione (raccomandata A/R, invio telematico ecc.) è a carico del richiedente.

Il pagamento verrà effettuato, prima del ritiro delle copie e prima dell’eventuale notifica ai controinteressati,

tramite versamento o bonifico bancario presso la TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO in conto entrate TESORO CAPO 13 – CAPITOLO 13 – CAPITOLO 3550 – ART.

02 denominato “Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Somme relative a servizi resi dall’amministrazione” con causale: “Rimborso spese per l'accesso agli atti” il cui IBAN è IT43K0100003245348013355002 causale “rimborso accesso – L. 241/90”.

# ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO AI SENSI DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS 97/2016

**Art. 12 – Legittimazione soggettiva**

L’accesso civico, previsto dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013, non è sottoposto ad alcuna limitazione in merito alla legittimazione soggettiva del richiedente. Esso diritto è esercitabile da chiunque relativamente ai dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, senza bisogno di motivare l’istanza che però deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti. L’istanza è’ soggetta ai limiti ed eccezioni previste dall’art. 5 bis D.Lgs. 33/2013.

L’istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

Le istanze non devono essere generiche ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione di cui è richiesto l’accesso.

Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni l’Amministrazione scolastica dispone.

La scuola agevola l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi attraverso la pubblicazione degli stessi sul proprio Sito Istituzionale [(w](http://www/)w[w.](http://www/) ) nella Sezione “Amministrazione Trasparente” nel rispetto del principio generale di trasparenza e del buon andamento della pubblica amministrazione.

# Art. 13 - Modalità di presentazione dell’istanza di accesso civico semplice e generalizzato

L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

In particolare, le istanze presentate per via telematica sono valide se:

1. sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
2. l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
3. sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
4. trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 (CAD), e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

Resta fermo che l’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, o direttamente presso gli uffici e che laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

L’istanza di accesso civico va indirizzata al Dirigente scolastico i cui riferimenti sono indicati nella home page del sito istituzionale.

# Art. 14 - Soggetti controinteressati

L’ufficio cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Decorso tale termine l’Istituzione scolastica provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

# Art. 15 - Conclusione e termini della richiesta di accesso civico

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta

giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

In caso di accoglimento, l’Ufficio competente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’ufficio competente ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

# Art. 16 - Richiesta di riesame

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Direttore dell’Ufficio scolastico Regionale, nella qualità di RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

# Art. 17 - Impugnazioni

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'[articolo](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#_blank) [116 del Codice del processo amministrativo di cui al](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#_blank) [decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#_blank).

**Art. 18 - Esclusioni e limiti all’accesso civico generalizzato** L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

1. la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
2. la sicurezza nazionale;
3. la difesa e le questioni militari;
4. le relazioni internazionali;
5. la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
6. la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
7. il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

1. la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
2. la libertà e la segretezza della corrispondenza;
3. gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

# Art. 19 – Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione in albo online della delibera di approvazione del Consiglio di Istituto. Il presente Regolamento verrà modificato solo in caso di necessità e di modifiche e/o nuovi interventi normativi. Entro tale termine, il C.d.I. dovrà provvedere alla rivalutazione del presente documento deliberandone l'adozione. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente. In allegato i moduli di richiesta di accesso agli atti.